

SIMULAZIONE DI REATO (art. 367 c.p.)

Cass. pen. n. 32221/2018

La ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato - reato istantaneo e di pericolo - solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 32221 del 13 luglio 2018)

Cass. pen. n. 40021/2016

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40021 del 26 settembre 2016)

Cassazione penale sez. VI 30 ottobre 2014 n. 51661:

Affinchè sussista l'ipotesi di simulazione di reato è necessario che la falsa denuncia di reato determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato, conseguendone l'insussistenza dell'illecito penale quando essa, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinano al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato in capo all'imputato che aveva sporto denuncia di furto del suo ciclomotore, ma che era stato tratto in arresto per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, senza che venisse avviata la minima indagine sul fatto denunciato).

Cassazione penale, sez. VI , sentenza 4 agosto 2016, n. 34450

Una "denuncia anonima" non può essere posta a fondamento di atti "tipici di indagine" e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarci estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis" (Sez. VI, 21/09/2006 n. 36003 Cc.).

Cassazione penale sez. VI, 03 dicembre 2009, n. 4983:

(Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l'effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest'ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).

Cassazione penale sez. VI 11 marzo 2015 n. 16277:

La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un'indagine già avviata, di aver smarrito una carta "post-pay", per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta)

Cass., sez. VI, 16 novembre 1983, Sacco:

La possibilità di iniziare un procedimento penale per simulazione di reato viene meno allorché il reato falsamente denunciato sia perseguibile a querela e questa non sia presentata; detto sbarramento non sussiste, invece, quando il reato falsamente denunciato, in origine perseguibile di ufficio, solo successivamente, per innovazione legislativa, diventi perseguibile a querela. Infatti, per stabilire se sussista il reato di cui all'art. 367 c.p., occorre aver riguardo al momento della presentazione della denuncia, che costituisce il momento di consumazione di tale reato.

Cassazione penale sez. I 16 aprile 2014 n. 27884:

Non è configurabile la fattispecie di simulazione di reato quando l'entità del fatto o altre modalità della sua verifica siano state esposte in modo difforme dal vero, ma lo stesso non sia alterato così da costituire un fatto assolutamente diverso, poiché, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 367 c.p., rilevano solo quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla narrazione dell'imputata, colpevole di un omicidio, che, per difendersi, aveva accusato del compimento del delitto ignote persone che si erano presentate incappucciate, fornendo una versione dei fatti palesemente inverosimile e non accompagnata da alcuna efficace condotta di alterazione delle tracce del delitto). (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Campobasso, 20/11/2012).

Cass., sez. VI, 13 luglio 1995, n. 9917, Interdonato:

Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto tra realtà ed apparenza non va condotto con riferimento esclusivo alla astratta definizione del fatto denunciato da un punto di vista giuridico, dovendosi valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo di reato, ne modificano gli aspetti sostanziali, tanto da incidere sulla sua identificazione. In tale prospettiva, la simulazione sussiste non solo quando la denuncia riguarda un fatto inesistente ovvero un reato di "nomen juris" diverso da quello consumato, ma anche nelle ipotesi in cui la divergenza tra il delitto commesso e quello denunciato incida, oltre una apparente diversità

soltanto quantitativa, sull'aspetto qualitativo dell'oggetto materiale (fattispecie in cui l'imputato, che aveva realmente subito il furto dell'autovettura, denunciava falsamente l'avvenuta sottrazione anche della batteria e del martinetto di sollevamento).

Cass., sez. I, 6 novembre 1996, n. 11066, Silvestri:

È configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 367 c.p. (simulazione di reato) nel caso di denuncia di un furto indicato come commesso in una certa data ed avente ad oggetto i quattro pneumatici di una vettura, più la ruota di scorta e gli attrezzi da riparazione, quando, nella realtà, il furto era avvenuto in una data diversa ed aveva avuto ad oggetto unicamente la ruota di scorta.

Cass., sez. VI, 21 dicembre 1983, Roselli:

La simulazione di reato postula che il fatto denunciato non esista oppure sia essenzialmente diverso da quello vero; ma occorre che la falsità tocchi la struttura del reato e non soltanto modalità esecutive dell'azione o circostanze di fatto che non incidono sulla configurazione giuridica del reato realmente avvenuto. In caso di denuncia di furto di cose quantitativamente più del vero, la differenza resta penalmente irrilevante soltanto se praticamente insignificante. Il reato è poi pienamente integrato dalla denuncia di un furto di una cosa del tutto diversa da quella rubata: nella fattispecie, per frodare l'assicurazione (Nella specie, un automobilista, avendo subito il furto dell'autoradio, non coperta da assicurazione, aveva falsamente denunciato la sottrazione di altri accessori dell'auto: ruota di scorta, sedili ecc.).

Cassazione penale sez. VI 11 marzo 2015 n. 16277:

La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per aver falsamente dichiarato alla P.G., che lo escuteva nel corso di un'indagine già avviata, di aver smarrito una carta postepay, per la quale era stata presentata denuncia di smarrimento, così simulando tracce del reato di furto e di indebito utilizzo della carta). (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 24/03/2014)

Cassazione penale sez. VI 04 novembre 2014 n. 50944:

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato.

Cassazione penale sez. VI 24 settembre 2014 n. 45067 :

Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto (inteso in termini di continuità e di durata) della denuncia, in quanto solo la respiscenza realizzata in un "continuum" rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 c.p. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la rilevanza di una ritrattazione posta in essere oltre due ore dopo la denuncia di furto).

CALUNNIA

Cassazione penale sez. VI, 28 aprile 2010, n. 21789:

Il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato, il quale è conseguentemente legittimato all'opposizione alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento. Annulla senza rinvio, Gip Trib. Salerno, 16 giugno 2009

Cassazione penale sez. VI 28 novembre 2013 n. 1255

Integra il delitto di calunnia la denuncia con la quale si rappresentino circostanze vere, astrattamente riconducibili ad una determinata figura criminosa, celando, però, consapevolmente la concorrenza di una causa di giustificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato nella denuncia contenente un'accusa verso persone intervistate da un'emittente televisiva di aver mentito con intenzioni diffamatorie, essendo il denunciante, invece, consapevole della verità dei fatti dichiarati). Rigetta, App. Roma, 24/09/2012

Cassazione penale sez. VI 23 maggio 2013 n. 22928

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi tacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come illeciti i comportamenti realmente tenuti dall'accusato.

(Fattispecie in cui l'imputato aveva denunciato un avvocato per avere incassato un assegno relativo ad un credito della sua ditta, omettendo di riferire, però, di essere stato preventivamente informato dall'avvocato che l'assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione di crediti professionali). Rigetta, App. Venezia, 23/04/2012

Cassazione penale sez. VI 23 maggio 2013 n. 22926

Non integra il delitto di calunnia la falsa accusa a carico di persona non vivente all'epoca in cui è stata presentata la denuncia, o l'atto a questa equipollente, perché presupposti della fattispecie sono l'attribuzione di un reato a persona determinata e la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente. Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 26/10/2012

Cassazione penale sez. VI 17 giugno 1992

Poiché il principale bene tutelato dall'art. 368 c.p. è il corretto funzionamento della giustizia, che viene comunque ad essere turbato, anche quando venga attribuito all'incolpato un reato diverso da quello da lui effettivamente commesso, indipendentemente dalla diversa gravità o meno dell'uno rispetto all'altro, deve ritenersi configurabile il delitto di calunnia anche a carico di chi, avendo subito un reato di

estorsione, denunci il responsabile per il diverso reato di rapina. (Nella specie si trattava di estorsione seguita a un rapporto omosessuale, che la vittima aveva inteso, per vergogna, tenere nascosto).

Cassazione penale sez. VI 10 aprile 2008 n. 35339

Il reato di calunnia si configura anche quando si attribuisca a taluno un reato diverso e più grave di quello che l'incolpato si sa che abbia effettivamente commesso, perché comunque la falsità dell'accusa finisce per indirizzare le indagini degli organi preposti all'accertamento nella direzione sbagliata, con indubbio pregiudizio sia per il normale funzionamento della giustizia, sia, stante la natura plurioffensiva dell'illecito, anche per la persona ingiustamente accusata. In tale ipotesi, peraltro, il criterio da seguire, per verificare la sussistenza o no della calunnia, deve essere quello della «diversità essenziale» del fatto attribuito da quello commesso realmente dall'incolpato, ovvero la divergenza deve riguardare gli «elementi fondamentali» dell'illecito e non già modalità secondarie di realizzazione del fatto, che non modificano l'aspetto strutturale del medesimo, non incidono sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione e non determinano un mutamento del titolo del reato.

Cassazione penale sez. VI 20 novembre 2006 n. 2805

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Fattispecie nella quale l'agente aveva falsamente riferito, nel denunciare un oltraggio effettivamente subito, di essere stato minacciato e la Corte ha stabilito che i profili di falsità accertati non costituivano un'effettiva, diversa gravità del fatto realmente accaduto e denunciato).

Cassazione penale sez. VI 17 dicembre 2008 n. 3910

La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della suddetta consegna, integra il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il meno grave illecito di simulazione di reato.

Cassazione penale, sez. VI, 16 dicembre 2002, n. 1762, Del Chicca

Attesa la qualificabilità della calunnia come reato di pericolo - costituito, questo, dalla possibilità, anche astratta, che dalla falsa incolpazione possa trarre origine un procedimento penale a carico dell'incolpato - è da escludere la configurabilità di detto reato quando il pericolo sia da considerare, "ab origine", insussistente, come nel caso in cui dalla stessa denuncia si rilevi l'esistenza di una causa di non punibilità dell'accusato che non sia di natura c.d. "estrinseca" (come, ad esempio, l'amnistia o la prescrizione), ma sia invece inerente al fatto tipico ed impedisca quindi l'instaurazione del procedimento penale, (Nella specie,

in applicazione di tale principio, è stata esclusa la configurabilità della calunnia in un caso in cui la falsa accusa di appropriazione indebita era stata formulata nei confronti di soggetto non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., trattandosi di coniuge non legalmente separato).

Cassazione penale sez. VI 26 maggio 2015 n. 27081

Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia, dal momento che l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque un'attività di verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e della decorrenza del termine prescrizionale, la quale risulta in sé idonea a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia, in quanto posta in essere sviluppando dati non veritieri. (Rigetta, App. L'Aquila, 11/04/2014)

Cassazione penale sez. VI, 08 maggio 2008, n. 24114

Ai fini della configurabilità della calunnia non rileva che il fatto costituente oggetto della falsa incolpazione non costituisca più reato per effetto di sopravvenuta modifica legislativa (ovvero non risulti più perseguibile per difetto di una condizione di procedibilità all'epoca non richiesta), poiché il pericolo dell'incriminazione va valutato con riferimento al momento dell'incolpazione e sulla sua sussistenza non rilevano i fatti sopravvenuti. (Nella specie, è stato così rigettato il ricorso avverso la condanna per il reato di calunnia, ritenendosi irrilevante che, dopo la falsa incolpazione, riguardante il reato di abuso di ufficio, la norma incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. fosse stata modificata e ne fosse stato ristretto l'ambito di operatività, escludendo, in particolare, la punibilità dell'ingiusto vantaggio non patrimoniale, quale, nella prospettiva della falsa accusa ascritta all'imputato, era stato perseguito dalla persona offesa).

Cass., sez. VI, 10 gennaio 1997, n. 2715, Marchetti

La calunnia (art. 368 c.p.) è reato di pericolo, e ad integrarne gli estremi è sufficiente anche la astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Una possibilità del genere è esclusa soltanto nella ipotesi in cui la falsa accusa abbia ad oggetto *fatti manifestamente e a prima vista inverosimili*, sì che l'accertamento della sua infondatezza non abbisogni di alcuna indagine; ovvero quando l'esercizio dell'azione penale sia paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, purché tale difetto sia a sua volta evidente ed escluda immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato. Ciò non avviene quando la causa di improcedibilità emerga da un accertamento che postuli più o meno complesse indagini.

Cassazione penale sez. VI 22 gennaio 2013 n. 6150

Configura il delitto di calunnia l'indicazione, nel momento di acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in

calunnia sia nei confronti dell'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell'auto che aveva confermato le false generalità)

Cassazione penale sez. VI 10 dicembre 1996 n. 1126

In tema di calunnia, anche il dubbio nella responsabilità della persona nei confronti della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo, ma tale situazione comporta l'assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato"

Cassazione penale sez. VI 02 luglio 2013 n. 29536

La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilità del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 6, c.p. (Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ritrattata dall'imputata il giorno successivo alla presentazione della denuncia). Dichiara inammissibile, App. Firenze, 28 settembre 2012

Cassazione penale sez. VI 01 dicembre 2010 n. 44491

In tema di calunnia, la presentazione di successive denunce aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato integra la commissione di più reati di calunnia, quando il contenuto dell'atto successivo sia tale da costituire un apprezzabile "novum" rispetto all'originaria accusa. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento della continuazione, ritenendo l'atto successivo funzionale a supportare probatoriamente le precedenti dichiarazioni accusatorie). Annulla in parte senza rinvio, App. Catanzaro, 27 novembre 2008.

Cassazione penale sez. VI 12 novembre 2009 n. 2933

Il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Ne consegue che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non può concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice.

Cassazione penale sez. VI 07 aprile 1999 n. 8183

In tema di calunnia, la semplice conferma, da parte di taluno, della denuncia calunniosa già sporta da un altro non dà luogo a responsabilità penale per il medesimo reato, nè in via autonoma nè a titolo di concorso. Tale principio, tuttavia, non opera allorché la successiva denuncia abbia per oggetto un fatto specifico, ben inquadrato nei suoi particolari oggettivi e soggettivi e non rapportabile, "ictu oculi", al fatto o ai fatti di cui alla denuncia precedente (nella specie, è stato quindi ritenuto configurabile il reato di calunnia a carico di soggetto il quale, in presenza di precedente denuncia presentata dal di lui padre per l'asserito

"furto di numerosi assegni", ne aveva presentata un'altra per furto o appropriazione indebita di un assegno ben individuato, fra quelli in precedenza solo genericamente indicati).

Cassazione penale sez. VI 16 aprile 2015 n. 18755

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto. (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Milano, 30/09/2014)

Cassazione penale sez. VI 16 luglio 2014 n. 37487

Il delitto di calunnia non può essere escluso dalla volontà di scagionarsi da un'accusa; l'animus defendendi non esclude la calunnia in tutti i casi in cui l'agente, oltre che contestare i fatti addebitatigli, finisce con l'incolpare terzi che egli sa essere innocenti. L'imputato può, nel corso del procedimento penale a suo carico, negare, anche mentendo, ogni sua responsabilità, ma qualora non si limiti a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico e assumi ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altre persone di cui conosce l'innocenza, travalica il diritto di difesa e deve ritenersi configurabile nei suoi confronti il delitto di calunnia (riconosciuta, nella specie, la responsabilità dell'imputato che, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese, non si era limitato a negare ogni sua responsabilità, ma aveva accusato del furto di alcuni computer un soggetto terzo, che sapeva essere innocente).

AUTOCALUNNIA

Cassazione penale sez. VI 24 settembre 2003 n. 44737

Commette autocalunnia e non favoreggiamento personale chi, pur di giovare al vero autore di un delitto che è stato già commesso, si addebita elementi, sia pure esclusivamente materiali del fatto, che lo espongono alla instaurazione del procedimento penale, ciò in quanto il delitto di autocalunnia è ipotesi specifica rispetto al titolo generico e sussidiario del favoreggiamento personale, che può applicarsi solo quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente previsto da altra norma.

Cassazione penale sez. VI 14 maggio 2003 n. 37016

Nel delitto di autocalunnia la "ritrattazione" dell'incolpazione è idonea ad elidere l'offensività dell'azione solo se interviene senza soluzione di continuità con la presentazione della falsa denuncia e nel medesimo contesto, prima cioè che l'amministrazione della giustizia sia in qualche modo sviata od ostacolata; in tal caso, viene meno il carattere lesivo della stessa condotta autocalunniatrice per inidoneità dell'azione, ai sensi dell'art. 49 c.p.

Cassazione penale sez. VI 14 maggio 2003 n. 37016

Non è esclusa la punibilità del delitto di autocalunnia nel caso in cui, anche prima del giudizio, intervenga la spontanea "ritrattazione" dell'incolpazione, trattandosi di un post factum rispetto ad un reato che si è già perfezionato con la presentazione della denuncia alla polizia giudiziaria.

FALSA TESTIMONIANZA

Cass. 41572 del 2013:

È configurabile il delitto di falsa testimonianza anche quando le dichiarazioni mendaci sono rese in risposta a domande dirette a sondare l'attendibilità del teste, poiché le stesse sono dotate dei caratteri della pertinenzialità, sia pur mediata, rispetto ai temi del processo e della rilevanza ai fini del giudizio. Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 12/11/2012.

Cass. 36538 del 2010:

La reiterazione della stessa falsa testimonianza in fasi successive del medesimo procedimento integra un unico reato, il quale si consuma nel momento in cui viene resa la prima dichiarazione mendace. Annulla senza rinvio, App. Cagliari sez. dist. Sassari, 10/12/2009.

Cass. 14232 del 1999:

L'oggettività giuridica del favoreggiamento personale va in linea generale ravvisata nella tutela dell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale nella fase delle investigazioni e delle ricerche, in atto o possibili dopo la commissione di un reato, ovvero nella protezione delle attività proprie della polizia giudiziaria, giustificata dalla immediatezza del suo intervento. La formulazione della norma peraltro non esclude che nella sfera di protezione rientri anche l'attività di istruzione dibattimentale. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che nella specie il reato di favoreggiamento personale non fosse assorbito in quello di falsa testimonianza, in quanto la deposizione del falso teste era concepita per rafforzare, rendendola più credibile, un'attività consapevole di produzione nel giudizio penale di un insieme coordinato di documenti falsi finalizzati a consentire all'imputato di sottrarsi all'accertamento della sua responsabilità, sicché l'interesse di impedire il turbamento del contesto formale del modello investigativo doveva ritenersi autonomo e non assorbito in quello, diverso, di garantire la genuinità della prova testimoniale).

Cass. 35554 del 2002:

Non è punibile, per il principio "nemo tenetur se detegere" di cui all'art. 384 cpv. c.p., la persona che sia stata costretta a rendere falsa testimonianza nel procedimento promosso su sua querela, così sostenendo l'accusa al fine di evitare l'incriminazione per calunnia.

Cass.42502 del 2012

La ritrattazione effettuata nel processo penale esclude la punibilità di una falsa testimonianza resa in un processo civile solo se interviene prima che sulla

domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito.

Sezioni Unite del 2002, la n. 57503:

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.

FAVOREGGIAMENTO

Cass. pen. n. 32386/2019

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 32386 del 19 luglio 2019)

Cass. pen. n. 18110/2018

Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18110 del 24 aprile 2018)

Cass., sez. VI, 20 gennaio 1994

Il delitto di favoreggiamento (art. 378 c.p.), nel tutelare *l'interesse al regolare svolgimento delle indagini dell'autorità al fine dell'accertamento dei reati*, postula la commissione di fatti apprezzabili penalmente, cioè di fatti che nella loro struttura ontologica integrino la fattispecie prevista dalla norma penale, tanto da importare l'attività di investigazione dell'autorità. Sicché tutte le volte che siano configurabili tali fattispecie e la condotta del soggetto sia volta ad aiutare taluno ad eludere le indagini, il delitto di cui all'art. 378 c.p. rimane configurato, essendosi perfezionate le fattispecie penali presupposte. A tal fine è *irrilevante l'eventuale mancata cessazione della permanenza del reato presupposto*, così come *non importa la sussistenza di cause oggettive di non punibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità*. (Fattispecie in tema di favoreggiamento di imputati del delitto di cui all'art. 416-bis c.p.).

Cassazione penale sez. VI, 23 gennaio 2003, n. 22523

“Il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un'azione di per sé idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto, mentre si ha il tentativo solo allorché l'azione tipica non si compie per ragioni indipendenti dalla volontà dell'autore. Ne consegue che si ha favoreggiamento consumato, e non solo tentato, nel caso in cui un soggetto assicura ad un latitante la disponibilità di un villino come rifugio per sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine, in quanto tale disponibilità è di per sé idonea al fine perseguito, indipendentemente dal fatto che il rifugio venga effettivamente utilizzato, mentre si avrebbe tentativo solo se la stessa messa a disposizione del villino fosse impedita per ragioni indipendenti dalla volontà del favoreggiatore”

Cassazione penale sez. VI 28 novembre 2013 n. 13086

“Integra il reato di favoreggiamento personale il comportamento del soggetto che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se detti fatti risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo”.

Cassazione penale sez. VI 05 aprile 2007 n. 38516:

(Fattispecie in cui un avvocato è stato ritenuto responsabile di tentato favoreggiamento personale perché, dopo che era stata commessa una rapina, aveva cercato di convincere un teste a modificare la dichiarazione già resa alla polizia giudiziaria in senso favorevole alla posizione del proprio assistito).

Cassazione penale sez. VI 21 marzo 2000 n. 7270:

Il difensore di persona imputata nel processo penale può essere responsabile del reato di favoreggiamento a vantaggio del cliente, ipotesi che si verifica in ogni caso in cui l'attività posta in essere dall'avvocato costituisca comportamento estraneo alla difesa tecnica dell'assistito e si identifichi, quindi, in attività che può compiere qualsiasi altro favoreggiatore (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che una richiesta di formazione di un falso documento, fatta dal difensore ad un terzo estraneo, dimostri univocamente l'intenzione di utilizzare il documento stesso).

Cassazione penale sez. III 18 giugno 2014 n. 16789:

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del difensore che fornisce a terze

persone, da lui non difese ed al fine di aiutarle ad eludere le investigazioni in corso, notizie assunte in virtù del proprio mandato espletato in favore di altro assistito, e che devono rimanere riservate. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 26/03/2013)

Cassazione penale sez. VI 18 luglio 2013 n. 35327:

Integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che, acquisita illegalmente la notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendogli di sottrarsi all'esecuzione di questa ed alle successive ricerche dell'autorità. (Fattispecie in cui il difensore aveva appreso la notizia da un carabiniere con il quale intercorrevano legami di amicizia e di favori reciproci).

Cassazione penale sez. V 08 novembre 2012 n. 11879:

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, assuma a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall'interessato per sottrarsi alle forze di polizia. (Fattispecie in cui il medico chirurgo aveva raggiunto il latitante all'estero e spento il proprio telefono cellulare per tre giorni).

Cassazione penale sez. VI 05 aprile 2005 n. 26910:

Non configura il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che, chiamato ad assistere un latitante, si limiti a fare la diagnosi della malattia e a indicare la relativa terapia, senza porre in essere condotte "aggiuntive" di altra natura, che travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (Nella specie, la Corte ha escluso che la mancata registrazione in atti privati o in atti pubblici della visita effettuata da parte del medico costituisca condotta "aggiuntiva", quindi rilevante ai fini del reato di favoreggiamento, in quanto, da un lato, non risulta violato l'obbligo del referto - nel caso non richiesto -, dall'altro l'omissione può, al limite, dare luogo ad una mera irregolarità amministrativa, che prescinde dalla qualità del soggetto cui l'assistenza è stata prestata).

Tribunale Palermo 30 ottobre 1998:

Il sacerdote che si rechi a celebrare messa nel nascondiglio di un latitante realizza il reato di favoreggiamento personale, dal momento che pone in essere una condotta finalizzata, in concreto, ad agevolare il latitante consentendogli di evitare di lasciare il proprio nascondiglio per recarsi in chiesa e di esporsi, conseguentemente, al rischio di essere sorpreso dall'autorità di polizia che lo ricerca.

Corte appello Palermo 18 luglio 2000:

Pur dovendosi riconoscere l'idoneità della condotta del sacerdote che celebri nel nascondiglio di un capo mafia latitante, in modo da consentire al fuggiasco di non allontanarsi dal suo rifugio, ad integrare l'estremo oggettivo del reato di favoreggiamento personale, va esclusa la concreta punibilità del sacerdote che abbia agito con l'esclusiva finalità di redenzione

o conversione del latitante - da considerare primaria attribuzione del suo ministero non contrastante con le previsioni dell'ordinamento canonico - per effetto dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., nel caso di specie corrispondente ad un diritto riconosciuto da una norma (art. 19 cost.) di rango superiore rispetto a quella incriminatrice (art. 378 c.p.).

Cassazione penale sez. V 03 maggio 2001 n. 27656:

In tema di esercizio di un diritto, poiché la conversione del peccatore (anche se privato dell'ausilio sacramentale dell'eucarestia) costituisce esplicazione del ministero spirituale del sacerdote cattolico, non occorre che quest'ultimo sia autorizzato da un suo superiore perché si incontri con un latitante e celebri funzioni religiose nel luogo nel quale costui si nasconde.

Qui abbiamo una conferma della sentenza della Corte d'Appello.

Tribunale Milano 06 ottobre 1988:

Integra il reato di favoreggiamento aggravato ex art. 378 comma 2 c.p. la pubblicazione di un articolo contenente la notizia che, a seguito delle rivelazioni di un boss, la magistratura sta sviluppando un'inchiesta coinvolgente personaggi molto noti e insospettabili, con imminente emissione di provvedimenti di cattura, se il giornalista si rappresenta anche il rischio che la divulgazione possa effettivamente aiutare qualcuno degli inquisiti, accettandolo proprio per fornire quella notizia prima di altri (fattispecie relativa alla pubblicazione dell'articolo dal titolo "Le rivelazioni del boss Epaminonda sulla mafia. Inchiesta contro giudici, poliziotti, imprenditori" su "Il Giornale" dell'11 febbraio 1985).

Cassazione penale sez. VI 05 febbraio 2015 n. 9989:

La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell'aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio di tipo mafioso). (Rigetta, Trib. lib. Reggio Calabria, 22/08/2014)